

Ai Presidenti e Consigli direttivi dei
Collegi Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche
[Loro P.E.C.](#)

Oggetto: **Circolare n. 6/2011 – Elezioni rinnovo Organi direttivi (triennio 2012 - 2014)**

PROSSIMA ASSEMBLEA ORDINARIA CONSIGLIO NAZIONALE FNCO

Visto l'approssimarsi della scadenza del mandato degli Organi istituzionali eletti per il triennio 2009-2011, ed al fine di consentire alle SS.VV. di programmare e fissare la data delle elezioni, si rende noto che nei giorni **18 e 19 novembre p.v.** si terrà l'**Assemblea Ordinaria di Consiglio Nazionale** c/o il Centro Congressi Cavour – Via Cavour, 50 A – Roma.

ELEZIONI RINNOVO ORGANI DIRETTIVI COLLEGI (TRIENNIO 2012 – 2014)

▪ **Ministero della Salute – Raccomandazioni (Circolare 29/04/2011 Elezioni per il rinnovo degli organi direttivi degli Ordini e dei Collegi).**

Si trasmette, in allegato, la circolare del Ministero della Salute in materia delle elezioni per il rinnovo degli organi direttivi dei Collegi/Ordini, comprensiva per completezza d'informazione, delle decisioni assunte dalla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) n. 2/2008 e n. 25/2009.

Si coglie l'occasione per informare le SS.VV. in merito all'elenco dei componenti della CCEPS di area ostetrica (v. allegato 1)

Come potrete evincere, quest'anno il dicastero ha ritenuto consono indicare il **periodo temporale ideale** in cui indire le assemblee elettive, ovvero **tra il 15 settembre ed il 30 novembre (COMUNQUE NON OLTRE IL MESE DI NOVEMBRE)**, tenuto conto che l'eventuale convocazione a ridosso delle ferie estive e/o in concomitanza con le festività di fine anno potrebbe ostacolare il raggiungimento del *quorum* richiesto per la validità delle elezioni.

Inoltre, si invitano le SS.VV. a voler prestare attenzione a quanto affermato anche dalla CCEPS con decisioni n. 2/2008 e n. 25/2009 (v. all. 2), circa il **quorum pari al 10%** degli iscritti **necessario per la validità dell'assemblea elettiva in seconda convocazione**; ai sensi dell'art. 2 del DLCPS n. 233/46, per la validità dell'assemblea riunita in seconda convocazione è richiesto un numero di votanti qualunque, purché non inferiore al decimo degli iscritti e comunque al doppio dei componenti il Consiglio. A tal proposito si precisa che la norma va interpretata secondo due recenti pronunciamenti dalla Commissione Centrale gli Esercenti le Professioni Sanitarie sopra richiamati, in base alle quali "il quorum minimo previsto in seconda convocazione è pari al 10% degli iscritti e i voti espressi da tale percentuale di iscritti devono essere in ogni caso non inferiori al doppio dei componenti il Consiglio; non costituendo dunque il doppio dei componenti un requisito alternativo ancora minore rispetto a quello del 10% degli iscritti".¹ **vedi esempi a piè di pagina**

¹ ESEMPLI:

Collegio con 1500 iscritti all'albo: numero componenti Consiglio Direttivo = 9; 10% degli iscritti = 150
Numero votanti necessario per il raggiungimento del quorum in seconda convocazione = 150 (ossia 10% degli aventi diritto); non è sufficiente che i votanti siano 18 ovvero il doppio del numero dei componenti il Consiglio Direttivo ma dovranno essere comunque in numero maggiore o uguale al 10% degli iscritti.

Collegio con 30 iscritti all'albo: numero componenti Consiglio Direttivo = 5; 10% degli iscritti = 3
Numero votanti necessario per il raggiungimento del quorum in seconda convocazione = 10; vale a dire che non è sufficiente che i votanti siano il 10% degli iscritti, ovvero 3, ma per essere valida la seconda convocazione il numero dei votanti deve essere comunque il doppio del numero dei componenti il Consiglio Direttivo in questo caso = 10 (5x2)

▪ **Sentenza Suprema Corte di Cassazione n. 18047/2010- Elezioni – Validità schede con preferenze inferiori al numero di candidati da eleggere.**

Corre l'obbligo segnalare che la Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 18047/2010 (v. all. 3) ha affermato che "in tema di elezioni vige il principio del *favor voti*, il quale impone che la manifestazione della volontà per come emerge dal corpo della scheda elettorale, debba essere il più possibile conservata, a meno che non sia violato l'indispensabile requisito di segretezza del voto, oppure specifiche norme disciplinanti lo scrutinio prevedano la nullità del voto espresso in maniera difforme da quella prevista.

Ne consegue che il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n.382,art.2 (Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni Centrali Professionali (analoga a DPR 221/1950) a norma del quale "i Componenti del Consiglio sono eletti dall'Assemblea degli iscritti nell'Albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di voti uguale a quello dei componenti da eleggersi" deve essere interpretato nel senso che la scheda conserva la sua validità anche nel caso in cui contenga un numero di voti inferiore a quello dei componenti da eleggere".

La pronuncia della Corte di Cassazione è inerente ad un ricorso concernente le elezioni dell'Ordine dei Farmacisti di Roma del 2007 e di fatto pone in essere un orientamento diametralmente opposto alla precedente sentenza della Suprema Corte (sentenza 19 dicembre 1991, n. 13714), che aveva sancito l'obbligatorietà per l'elettore di indicare un numero di nomi esattamente uguale a quello dei componenti da eleggersi.

L'ultima Sentenza della Suprema Corte (n. 18047/2010) ha ribaltato totalmente tale orientamento, in quanto "la previsione normativa che la scheda contenga l'indicazione di un numero di candidati pari a quelli da eleggere, non rispondendo ad un interesse pubblico generale, né a principi di ordine pubblico o di esigenze della collettività, non presenta il carattere dell'inderogabilità.

PERTANTO DEVE RICONOSCERSI ALL'ELETTORE LA PIENA LIBERTÀ DI ESPRIMERE IL NUMERO DI PREFERENZE CHE CREDE, SENZA ALCUN OBBLIGO COERCITIVO DI INDICARE CANDIDATI IN NUMERO EQUIVALENTE AI COMPONENTI DA ELEGGERE".

▪ **Le novità introdotte dalla L. 80/05.**

Come consuetudine, corre l'obbligo rammentare ai Presidenti di Collegio ed ai componenti i Consigli direttivi che la Legge n. 80/2005, all'articolo 2, comma 4-sexies, così recita:

All'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, il quinto comma e' sostituito dal seguente:

"I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. E' posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni".

Quindi, **le novità di rilievo** introdotte riguardano la convocazione (termine e mezzo), nonché l'esclusione dall'elettorato attivo dei sanitari che durante i tre giorni di svolgimento delle elezioni risultino sospesi dall'esercizio della professione.

1. **Termine entro il quale deve essere effettuata la convocazione dell'assemblea elettiva**

E' stato previsto che la convocazione **deve essere effettuata almeno 10 giorni prima del giorno fissato per le operazioni elettorali.**

Ciò vale a dire che non possono intercorrere meno di dieci giorni tra la conclusione delle operazioni di voto in prima convocazione e l'eventuale inizio delle operazioni di voto in seconda convocazione.² **Vedi nota a piè di pagina.**

2. Mezzo notifica convocazione assemblea elettiva

In deroga al secondo comma dell'articolo 14 del D.P.R. del 5 aprile 1950, n. 221, la convocazione dell'Assemblea elettiva può essere effettuata per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata.

Si evidenzia che, il mezzo più praticabile, sicuro ed economico risulta essere quello della **posta prioritaria**. Pertanto, il Collegio predisporrà le buste contenenti la convocazione, nonché il relativo elenco dei destinatari che dovrà essere presentato all'Ufficio postale per l'attestazione dell'avvenuta spedizione. Si ricorda che il Collegio, infatti, ha soltanto l'onere di dare prova dell'effettivo invio della convocazione ai propri iscritti.

Inoltre, poiché **entro il predetto termine (almeno 10 giorni prima della data di inizio delle operazioni elettorali) la convocazione dovrà essere riportata sul sito della FNCO**, si invitano quindi sin da ora tutti i Presidenti di Collegio di ricordare di inviarla congiuntamente alla spedizione della stessa ai propri iscritti anche alla Federazione mezzo e-mail oppure telefax (accertandosi sempre e comunque dell'avvenuta ricezione).

Per quanto di specifica competenza ed al fine di ottemperare a quanto sancito dalla normativa, la FNCO provvederà ad individuare specifico spazio sul proprio sito istituzionale www.fnco.it.

Si invitano pertanto i Collegi a fare altrettanto sui propri siti istituzionali per opportuna e capillare diffusione dell'informazione tra i propri iscritti.

3. Esclusione dall'Elettorato Attivo dei Sanitari Sospesi dall'Esercizio della Professione

La modifica introdotta dall'articolo 2 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 14 maggio 2005, prevede l'esclusione dall'elettorato attivo dei sanitari che durante i tre giorni di svolgimento delle elezioni risultino sospesi dall'esercizio della professione.

Al fine di evitare ammissioni o esclusioni dall'elettorato attivo di iscritti non aventi o aventi titolo **si precisa quanto segue:**

- nel caso di esecutività della sospensione, a seguito di procedimento disciplinare, coincidente con i tre giorni di elezione, il sanitario sospeso non dovrà neppure essere convocato;
- nell'ipotesi in cui il sanitario risulti sospeso *ope legis*, l'avviso di convocazione dev'essere, comunque, spedito anche se in quel momento non ha diritto al voto. La *ratio* dell'invio dell'avviso di convocazione risiede nel fatto che il provvedimento che ha determinato la sospensione potrebbe, prima o durante il tempo utile per l'espressione di voto, venir meno e quindi cadrebbe la preclusione prevista dal legislatore;
- nell'eventualità che il sanitario convocato ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 5 aprile 1950, n.221, venga sospeso *ope legis* nel periodo di svolgimento delle operazioni di voto, non gode dell'elettorato attivo e pertanto non deve essere ammesso ad esprimere il proprio voto, anche se precedentemente convocato.

Nel silenzio della legge, il sanitario che risulti sospeso per qualsiasi motivo durante lo svolgimento delle operazioni elettorali, ivi compreso il giorno di spedizione dell'avviso di convocazione, gode dell'elettorato passivo (ovvero non può esercitare diritto di voto ma può essere votato).

Si consiglia vivamente di rammentare agli iscritti l'avvenuta modifica della norma, specificando nel contempo che sul sito della FNCO saranno di volta in volta pubblicate date e luogo delle Assemblee elettorali per il rinnovo degli Organi direttivi (triennio 2012- 2014).

▪ Istruzioni per un corretto svolgimento delle operazioni elettorali

² ESEMPIO: 1^ Convocazione assemblea elettiva indetta per il 28-29-30 ottobre 2011 (spedita entro 18 ottobre); se non viene raggiunto il quorum, la 2^ Convocazione dell'assemblea elettiva, se spedita il giorno successivo (31 ottobre), potrà essere indetta non prima del 10 novembre 2011.

Come consuetudine, onde evitare contestazioni durante lo svolgimento e ricorsi contro l'esito delle votazioni, si forniscono in allegato le istruzioni tendenti a favorire la regolarità delle operazioni elettorali (v. all. 4) e relativa documentazione utile, come ad es. modello convocazione e scheda elettorale (v. all. 5), brogliacci verbale assemblea elettiva (v. all. 6, 7 e 8).

CHIUSURA FERIE ESTIVE UFFICI FNCO

Nel rendere noto che uffici della FNCO saranno **chiusi da lunedì 8 agosto 2011 a venerdì 19 agosto 2011**, si coglie l'occasione per augurare a Voi tutte/i buone ferie.

A disposizione per qualsiasi chiarimento si coglie l'occasione per augurare buone vacanze estive a Voi ed alle Vs. famiglie.

Cordiali saluti.

La Presidente FNCO
Miriam Guana

Allegati:

1. Elenco componenti CCEPS area prof.ostetrica
2. MSalute Circolare elezioni rinnovo organi direttivi collegi.pdf
3. Cassazione 2010 schede elettorali.pdf
4. Istruzioni Elezioni.doc
5. Modelli convocazione e scheda.doc
6. Modello verbale 1.doc
7. Modello verbale 2.doc
8. Modello verbale 3.doc